

Torino, 3 marzo 2011

Prot. n. 72

Agli iscritti in servizio

Oggetto: rimborsi anno 2010.

Nell'imminenza delle scadenze fiscali connesse alle dichiarazioni dell'anno 2010, si rammenta che le contribuzioni versate alla Cassa dal datore di lavoro e dall'iscritto, per sé e per i familiari beneficiari indipendentemente dal carico fiscale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nel limite complessivo di € 3.615,20, previsto per l'anno 2010 dalle vigenti disposizioni di legge.

Pertanto il sostituto d'imposta, con riferimento all'anno 2010, ha provveduto ad operare direttamente, in sede di ritenuta IRPEF, in favore dei propri dipendenti, la deduzione dall'imponibile (nel senso di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile) delle quote contributive riconosciute dagli iscritti alla Cassa, per sé e per i familiari beneficiari, indipendentemente dal carico fiscale.

Avuto riguardo agli iscritti beneficiari delle prestazioni del "Fondo di solidarietà" del settore del credito, si evidenzia che, ove nel corso dell'anno 2010 siano stati riconosciuti trattamenti economici da parte del sostituto d'imposta, la non concorrenza alla formazione del reddito delle quote contributive è stata operata in sede di ritenuta IRPEF, come evidenziato nell'inerente CUD. Eventuali ulteriori apporti non dedotti sono invece riportati in apposita certificazione contributiva separatamente trasmessa agli interessati dalla stessa Cassa.

In argomento, nel fare comunque ogni più ampio rinvio alla vigente normativa fiscale, si evidenzia che, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2010:

- **rimangono detraibili/deducibili esclusivamente le spese sanitarie sostenute nell'anno 2010, sia dall'iscritto che da ciascun familiare (indipendentemente dal carico fiscale), non rimborsate dalla Cassa, quali: franchigie, oneri eccedenti i massimali o comunque non rimborsabili, "quote differite 2010". L'erogazione di dette quote differite è infatti subordinata all'approvazione del Bilancio, entro il mese di giugno 2011, previo accertamento delle effettive disponibilità, sulla base del risultato d'esercizio;**
- **gli importi eventualmente non rimborsati dalla Cassa (franchigie, oneri eccedenti i massimali o comunque non rimborsabili), ma riferiti a**

spese sostenute nell'anno precedente (2009) e le spese eventualmente sostenute nell'anno 2011, non sono detraibili/deducibili ancorché i relativi documenti di spesa siano stati considerati di pertinenza dell'anno di bilancio 2010.

Si evidenzia inoltre che, qualora sia stata operata, nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2009, la detrazione di spese relative a fatture parzialmente o totalmente non rimborsate nell'anno medesimo, l'eventuale successivo rimborso (nell'anno 2010), è soggetto a tassazione.

L'importo in questione, a compensazione della detrazione fruita in termini di riduzione di imposta, deve essere riportato, nella corrente dichiarazione tra i redditi a tassazione separata.

Si rammenta infine che il dettaglio dei rimborsi è riportato nei prospetti liquidativi trasmessi nel tempo dal Service Amministrativo in occasione della liquidazione delle pratiche di rimborso. Copie dei suddetti prospetti sono scaricabili nell'Area Iscritto del sito internet della Cassa all'indirizzo: www.cassaassistenzasanpaoloimi.it

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Franco Toso)

